

**“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”  
FRASSINO (Provincia di Cuneo)  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**Piazza G. Marconi n. 5 - C.A.P. 12020 Frassino  
Telefono 0175/970611, Fax 0175/970650  
Posta elettronica certificata: [unionemontanavaraita@legalmail.it](mailto:unionemontanavaraita@legalmail.it)  
Profilo di committenza: <http://www.unionevallevaraita.it>**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  
(art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1,  
lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)  
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI**

**“PNRR - REALIZZAZIONE DI UN POLO POLIFUNZIONALE PER LA  
MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, VIGILI  
DEL FUOCO E DEL DISTRETTO SANITARIO – REALIZZAZIONE  
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI”**

**Codice CUP: I81B21005420002  
Codice CIG: 9255954EDC**

\* \* \*

**LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA**

\* \* \*

Frassino, 17/06/2022

Spett.le Impresa

.....

Prot. 2885

TRASMESSA VIA – PIATTAFORMA SINTEL

**Oggetto:** procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) per l'assegnazione della realizzazione dei lavori a corpo di **“Realizzazione di un polo polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e del distretto sanitario – realizzazione caserma dei Vigili del Fuoco volontari”** e come risultanti dal progetto esecutivo e dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali. Il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico del procedimento (in seguito “RUP”) in data 26/05/2022.

**Lettera di invito a presentare offerta - CIG 9255954EDC - CUP I81B21005420002**

\* \* \*

La **Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita** (in seguito “C.U.C.” o “Committente” o “Stazione Appaltante”) intende individuare, mediante la procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, a nome e per conto del **Comune di Venasca (CN)** ai sensi del combinato disposto degli art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, e artt. 40, comma 2, 52, 58 e 59 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in seguito “D. Lgs. n. 50/2016”), un operatore economico con cui stipulare **a corpo** il contratto di appalto di lavori pubblici, avente ad oggetto la **“Realizzazione di un polo polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e del distretto sanitario – realizzazione caserma dei Vigili del Fuoco volontari”**.

I lavori risultanti dal progetto esecutivo e dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali dovranno essere realizzati dall’appaltatore nel rispetto delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

La procedura di gara si svolge in modalità telematica mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La C.U.C. utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e s.m.i. (in seguito anche “Sistema” o “Piattaforma”) al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, le modalità di registrazione alla Piattaforma informatica, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e

presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con la C.U.C., nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda *all'allegato A "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente **Lettera di invito**. Detto *allegato* dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l'offerta.

L'accesso alla Piattaforma SINTEL è consentito dall'apposito *link* presente sul Portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei *Manuali d'uso per gli Operatori Economici* e nelle *Domande Frequenti*, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul Portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Help: "*Guide e Manuali*" e "*Domande Frequenti degli Operatori Economici*". Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it), oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Tutta la "documentazione di gara" (*progetto esecutivo, schema di contratto, allegato A - "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL", allegato B - DGUE- file editabile, allegato C - "Istanza di ammissione alla gara", allegato D - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, D. Lgs. n. 50/2016", allegato E - "Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", allegato F - "Dichiarazioni amministrative e negoziali", allegato G - "Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, D. Lgs. n. 50/2016", allegato H: "Modello ricognizione luoghi", allegato I - "Offerta economica", allegato L "Nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro"*) è consultabile e disponibile all'indirizzo:

- sul profilo della C.U.C. <http://www.unionevallevaraita.it> - amministrazione trasparente – bandi di gara – Avvisi o,
- sul profilo del Comune di Venasca <http://www.comune.venasca.cn.it> – aree tematiche - amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – avvisi relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici o,
- Piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

In caso di "soggetto gruppo" l'inserimento dei documenti nel Sistema SINTEL avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario o capofila.

Si precisa che la dimensione massima di ciascun file inserito nel Sistema è pari a 140 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche all'offerta economica prodotta in automatico dal Sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella *lex specialis* di gara.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Venasca [codice ISTAT 004237].

La C.U.C. **invita** codesto Spett.le Operatore Economico a presentare offerta nel rispetto della presente lettera.

\* \* \*

## **INDICE**

### **I. NOTIZIE GENERALI**

- 0. AVCPASS**
- 1. LUOGO DI ESECUZIONE**
- 2. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**
- 3. CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI**
- 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 5. DURATA DEI LAVORI**
- 6. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**
- 7. DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 445/2000 (ARTT. 2 E 77 BIS)**
- 8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- 9. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

### **II. PRESENTAZIONE OFFERTA**

- 1. OPERATORE ECONOMICO SINGOLO O GRUPPO**
- 2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
TELEMATICHE**
- 3. SVOLGIMENTO DELLA GARA**
- 4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA**

5. AVVALIMENTO
6. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI
7. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA TELEMATICA

### **III. PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI ULTERIORI**

1. LA C.U.C. APPLICA L'ART.77 BIS, D.P.R. 445/2000.
2. MOTIVAZIONE DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI
3. LA C.U.C. ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
4. TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO DEVONO REGISTRARSI AL SISTEMA AVCPASS
5. IMPRESE STABILITE IN ALTRI PAESI
6. PER LE IMPRESE STABILITE IN PAESI EXTRA-UE
7. RAPPORTO DI PREVALENZA GERARCHICA FRA LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-PARTE NORMATIVA
8. LA LETTERA DI INVITO CHIARISCE E INTEGRA L'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
9. TUTTE LE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.LGS 50/2016, AVVENGONO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL
10. ACCESSO AGLI ATTI
11. ABROGATO L'ART. 37 DEL D.L. 3 MAGGIO 2010 N. 78 CONV. IN L. 122/2010 (AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 25 MAGGIO 2017 N. 90)
12. LA C.U.C. SI RISERVA IL DIRITTO DI AGGIUDICARE IN PRESENZA DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA
13. LA C.U.C. PREVIA ADEGUATA MOTIVAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ANNULLARE E/O REVOCARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E/O LA LETTERA DI INVITO, NON AGGIUDICARE E/O NON STIPULARE IL CONTRATTO
14. LA C.U.C. SI RISERVA FACOLTÀ PREVIA ADEGUATA MOTIVAZIONE DI DECIDERE DI NON PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE SE NESSUNA OFFERTA RISULTI CONVENIENTE O IDONEA
15. NESSUN COMPENSO SPETTERÀ AI CONCORRENTI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
16. I REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEI CONCORRENTI (ART.80, COMMI 2

E 3, D. LGS. N. 50/2016) E LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO SONO ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

17. I DOCUMENTI DI GARA E IL PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO DAL RUP DEL COMUNE DI VENASCA IN DATA 26/05/2022 E APPROVATO DAL COMUNE DI VENASCA SONO DISPONIBILI PER UN ACCESSO GRATUITO, ILLIMITATO E DIRETTO
18. EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI CHIARIMENTI
19. LA C.U.C. DARÀ RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE DI GARA
20. GLI OFFERENTI AVRANNO FACOLTÀ DI SVINCOLARSI DALLA LORO OFFERTA MEDIANTE ATTO NOTIFICATO AL COMUNE DI VENASCA
21. L'OFFERENTE RESTA IMPEGNATO PER EFFETTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, LA C.U.C. E/O IL COMUNE DI VENASCA NON ASSUMERANNO VERSO DI QUESTI ALCUN OBBLIGO CONTRATTUALE SE NON A SEGUITO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
22. SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IL COMUNE DI VENASCA PROCEDERÀ A RICHIEDERE VIA PEC (O MEDIANTE STRUMENTO ANALOGO PER IL CONCORRENTE STABILITO IN ALTRO PAESE) ALL'AGGIUDICATARIO LA PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
23. PARERE DEL 27 LUGLIO 2010 MEDIANTE IL QUALE L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) HA FORNITO LA PROPRIA INTERPRETAZIONE IN MERITO ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, LETTERA I) DEL D. LGS. N. 81/2008
24. L'APPALTATORE È SOGGETTO, DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, A TUTTE LE PRESCRIZIONI IN TEMA DI TUTELA DEI LAVORATORI
25. TUTTE LE SPESE DI CONTRATTO, BOLLI, ACCESSORIE SONO A CARICO ESCLUSIVO DELL'AGGIUDICATARIO SENZA DIRITTO DI RIVALSA
26. SI PRECISA CHE LE DICHIARAZIONI RESE DAI CONCORRENTI E RICHIESTE DALLA LEX SPECIALIS DI GARA VANNO SOTTOSCRITTE DALL'OFFERENTE CON FIRMA DIGITALE, SENZA ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
27. I DATI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 E DEL D. LGS. N. 30 GIUGNO

2003 N. 196 INTEGRATO DAL D. LGS. N. 101/2018

- 28. E' ESCLUSA LA COMPETENZA ARBITRALE E QUALSIVOGLIA COMPROMESSO**
- 29. L'OPERA È FINANZIATA IN PARTE CON FONDI PROPRI E IN PARTE CON FONDI REGIONE PIEMONTE POR FESR –PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4C. - OBIETTIVO IV.4C.1 – AZIONE IV.4C. 1.3.**
- 30. RUP EX ART.31, COMMA 2, D. LGS. N. 50/2016**

\* \* \*

## **I. NOTIZIE GENERALI**

### **0. AVCPASS**

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno registrarsi al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n. 111 del 20.11.2012 e deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, accedendo all'apposito *link* **AVCPASS** sul Portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) secondo **le istruzioni** ivi contenute e inserire a Sistema nella busta telematica “documentazione amministrativa” il documento **PASSOE**.<sup>1</sup>

### **1. LUOGO DI ESECUZIONE**

Comune di Venasca (CN).

### **2. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori **a corpo** a base d'asta è stimato in **€ 425.000,00** di cui **€ 16.000,00** per oneri della sicurezza ex art.100 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari a **€ 409.000,00 (€ 425.000,00 - € 16.000,00** per oneri della sicurezza ex art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge.

---

<sup>1</sup> Si riportano le FAQ 17 e 18 dell'ANAC:

“17. L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi on line dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici?

SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito.

Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/\\_RegistrazioneProfilazioneU](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU)”

“18. Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE?

L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it) i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.”

### 3. CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI

I lavori ricompresi nell'appalto di cui trattasi sono riconducibili alla categoria **OG1 “Edifici civili e industriali”** per classifica idonea ex art. 61, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (in seguito “D.P.R. n. 207/2010”).

Subappalto: ammesso ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge 108/2021.

L'Offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto decadrà dalla possibilità di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Venasca non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

In punto di subappalto, all'atto dell'offerta ai sensi dell'art.105, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, l'offerente dovrà indicare, esplicitamente, nei limiti consentiti dalla Legge, quali lavorazioni intenda subappaltare e la quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale avvalendosi dell'*allegato B DGUE*, Parte II, sezione D.

Il costo della manodopera di cui all'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 è pari a € 182'532,26.

### 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

criterio del minor prezzo (art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016) determinato mediante **ribasso percentuale sull'importo a corpo dei lavori** a base di gara **pari a € 409.000,00** soggetto a ribasso, oltre oneri ed iva.

Trattasi di appalto che non presenta carattere transfrontaliero.

Il RUP procederà come segue.

Per le offerte anormalmente basse si applicherà l'art. 97 commi 2, 2 bis e 8 del D. Lgs. n. 50/2016), (“esclusione automatica delle offerte anomale”), salvo il caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.<sup>2</sup>

Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 nel caso in cui le migliori offerte presentino uguale ribasso percentuale, il RUP procederà, seduta stante, a individuare l'affidatario mediante richiesta di miglioramento, ai migliori offerenti presenti in seduta pubblica<sup>3</sup>,

---

<sup>2</sup> Il ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale è divenuto obbligatorio per le gare di importo sotto soglia - da aggiudicare al prezzo più basso - che non presentano carattere transfrontaliero, eccezion fatta per il caso in cui il numero delle offerte ammesse è risultato essere inferiore a dieci. (fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a , in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020)

<sup>3</sup> Si precisa che il miglioramento potrà essere formulato solo nel caso in cui il rappresentante dell'operatore economico migliore offerente, presente in seduta pubblica, sia munito/dimostri di essere munito dei necessari poteri per impegnare legalmente l'impresa offerente.



anche nel caso in cui uno o alcuni dei migliori offerenti presenti non intenda migliorare/non intendano migliorare oppure non sia presente/non siano presenti, fermo quanto previsto all'art. 95, comma 10, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 che asserisce:

*“Le stazioni appaltanti relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”<sup>4</sup>.*

La suddetta verifica sarà effettuata dal RUP.

In caso di parità delle migliori offerte, qualora tutti i migliori offerenti non siano presenti o tutti i migliori offerenti presenti nella seduta di gara non intendano seduta stante presentare offerta migliorativa, la C.U.C. procederà alla individuazione della migliore offerta mediante sorteggio pubblico, fermo quanto previsto all'art.95, comma 10, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016.

## **5. DURATA LAVORI**

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate in giorni **240 (duecentoquaranta)** naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

I lavori potranno essere consegnati anche in pendenza della stipula del contratto di appalto per ragioni di somma urgenza (art.32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016).

## **6. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il contratto di appalto ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 sarà stipulato “a corpo”, con pagamenti come indicato all'art. 3 dello “schema di contratto”.

Si riportano alcune clausole contrattuali di cui all'art. 3:

*“Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/16 sarà corrisposta la anticipazione del 20% sull'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP.*

*L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.*

*La Committente corrisponde le rate di acconto e la rata di saldo, quest'ultima pari al 10% dell'importo contrattuale, nei termini sotto indicati.*

*Il D.L. adotta e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione lo stato di avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo*

<sup>4</sup> Da intendersi come “condicio causam dans” per addivenire alla aggiudicazione definitiva.

*certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del SAL. Il RUP, previe le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, verifica DURC on line, verifica regolarità retributiva e correttezza e correntezza della effettuazione/versamento ritenute IRPEF lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento alla Committente per l'emissione dell'atto di liquidazione/mandato di pagamento e pagamento che devono avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del SAL, sempre che siano pervenute le fatture dell'Appaltatore.*

*In base all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/16, il pagamento della rata di saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.*

*All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del certificato di regolare esecuzione, sempre che siano pervenute le fatture dell'Appaltatore.*

*L'Appaltatore, tenuto conto della specificità del finanziamento riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dalla Committente all'Ente finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile alla Committente. Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dalla Committente all'Ente finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. n. 231/02, a partire dal 120 giorno dalla data di adozione/ricevimento del SAL e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.*

*L'Appaltatore non potrà pretendere dalla Committente il pagamento della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal progetto esecutivo.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 e ss, del D. Lgs. n. 276/2003, l'Appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (con cadenza trimestrale) alla Committente specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del D.P.R. 445/2000 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, a comprova della regolarità retributiva e della correttezza/correntezza della effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andrà di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o da altro professionista abilitato ai sensi di legge. L'Appaltatore non potrà pretendere dalla Committente il pagamento della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal CSA.*

*La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà secondo le modalità operative contenute nel CSA.*

*Trattandosi di appalto a corpo, l'importo dei lavori a corpo resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e alla qualità di detti lavori.*

*In punto di revisione prezzi si applica l'art.106, D. Lgs. n. 50/16 qualora ne ricorrano i presupposti legali. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (vedasi art.106, D. Lgs. n. 50/16).*

*La contabilizzazione del compenso a corpo degli oneri della sicurezza ex art.100 del D. Lgs. n. 81/08 (€ 16.000,00) avverrà in termini percentuali proporzionali agli stati avanzamenti lavori."*

## **7. DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. N. 445/2000 SMI (ARTT. 2 E 77 BIS)**

La C.U.C. consente l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. (artt. 2 e 77 bis); la mendace dichiarazione comporterà l'applicazione di sanzioni penali ex

art. 76 D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. (in seguito “D.P.R. n. 445/2000”).

## **8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

In capo ai soggetti invitati dovranno permanere i seguenti requisiti di partecipazione dichiarati in sede di manifestazione di interesse:

- di ordine generale (art.80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016)
- di ordine speciale: attestazione SOA in categoria **OG 1** per classifica idonea ai lavori oggetto di gara, in corso di validità, rilasciata da SOA autorizzata.

## **9. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Il Comune applica l'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016.

\* \* \*

## **II. PRESENTAZIONE OFFERTA**

### **1. OPERATORE ECONOMICO SINGOLO O GRUPPO**

codesto operatore economico ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori economici riuniti (*cfr.* art. 45, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016), nel rispetto dell'art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 (art. 48, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016).

### **2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE**

#### **2.1 - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO**

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui al regolamento europeo n. 910/2014 (eIDAS).

L'accesso alla piattaforma SINTEL è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;

- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma SINTEL in tutte le sue funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

È possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in SINTEL non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

## 2.2 - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per l'invio delle offerte, gli operatori economici interessati dovranno inserire sulla piattaforma informatica SINTEL la documentazione amministrativa e l'offerta economica di cui ai successivi paragrafi **4. e 7.**

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID e Password), a mezzo della quale verrà identificato dalla C.U.C., e la password.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione "HELP >> Domande Frequenti degli Operatori Economici" sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. all'indirizzo web [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) oppure scrivere una e-mail all'indirizzo [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) per formulare domande o richieste. Qualora l'operatore economico non abbia trovato risoluzione alle proprie problematiche, potrà prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

## 2.3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse dagli offerenti esclusivamente in formato elettronico pena l'esclusione.

**Termine per la pubblicazione delle offerte telematiche sulla piattaforma SINTEL: entro e non oltre il Giorno: lunedì Data: 28/06/2022 Ore: 17:00:00 (termine perentorio), pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.**

Il rispetto di tale termine rimane a esclusivo rischio dei mittenti, per cui la C.U.C. non si

assume responsabilità alcuna.

È possibile procedere alla sostituzione del plico telematico già trasmesso, al reinvio del plico telematico e alla pubblicazione delle offerte telematiche entro il termine perentorio sopra indicato.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al successivo paragrafo **4**.
- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo paragrafo **7**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla C.U.C. solo dopo il completamento di tutti gli *step* componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla C.U.C. e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (pubblicazione delle offerte telematiche sulla Piattaforma SINTEL). Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo *step* "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla C.U.C., anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: come precisato nel documento *allegato A "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"* (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati e, salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

ATTENZIONE: le performance di caricamento dei file all'interno della Piattaforma SINTEL dipendono dalle dimensioni degli stessi (vedasi *allegato A "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"*). In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da SINTEL, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare

laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si evidenzia l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

#### 2.4 - ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

In caso di partecipazione in forma aggregata, il concorrente prima di iniziare il percorso guidato "Invia offerta", accedendo al Dettaglio di una procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce "Partecipazione in forma aggregata", che consente la creazione di nuove forme di raggruppamento, diverse dalla forma singola, attraverso la pagina "Crea forma aggregata di partecipazione".

Il concorrente mandatario dovrà dapprima inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare poi da una combo-box, intestata "Seleziona forma aggregata di partecipazione", una delle modalità di partecipazione elencate dalla tendina (Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, etc.).

Una volta cliccato su "Seleziona", la pagina si aggiornerà con tre nuovi campi (Ragione sociale, Partita IVA e Codice fiscale); il concorrente mandatario dovrà quindi inserire i riferimenti delle "imprese mandanti" (ovvero delle altre imprese componenti il raggruppamento).

Una volta selezionata una "ragione sociale" (digitando le prime tre lettere vengono individuati gli operatori economici registrati a SINTEL attraverso autocompletamento), i campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" si valorizzano automaticamente. L'utente ha comunque la possibilità di compilare manualmente oppure modificare tutti e tre i campi.

Il concorrente mandatario confermerà i dati inseriti cliccando su "Aggiungi": comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati inseriti relativi a ciascuna impresa. Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il concorrente dovrà cliccare su "Conferma", e verrà reindirizzato alla pagina "Partecipazione in forma aggregata". Sarà ora visibile una tabella, contenente la forma aggregata creata.

Per ulteriori informazioni relative alla partecipazione in forma aggregata e alle modalità di sottomissione dell'offerta in forma aggregata si rimanda ai par. 6.1 e 6.2 del "*Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici - PARTECIPAZIONE ALLE GARE*", messo a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione Help: "*Guide e Manuali*".

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la C.U.C. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n.



50/2016, a mezzo della messaggistica della Piattaforma SINTEL di confermare, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata (max ulteriori 180 gg) e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia fideiussoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. La conferma e il documento predetti vanno inviati alla C.U.C. a mezzo della messaggistica della Piattaforma SINTEL.

Il mancato riscontro alla richiesta della C.U.C. entro il termine perentorio succitato sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara e pertanto sarà escluso dalla procedura di gara.

## 2.5 - NEGOZIAZIONE TELEMATICA

La C.U.C. intende dar corso ad una negoziazione telematica, gestita mediante il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, comma 2, 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, all'interno del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Piattaforma SINTEL, con la presentazione da parte degli offerenti delle buste telematiche "documentazione amministrativa" e "offerta economica", nei termini e modalità operative sopra descritti e indicati nell'*allegato A "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"* a cui si rimanda espressamente.

Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sulla Piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml> e sul profilo:

- della C.U.C. <http://www.unionevallevaraita.it> - amministrazione trasparente – bandi di gara – Avvisi ,
- sul profilo del Comune di Venasca <http://www.comune.venasca.cn.it> – aree tematiche – amministrazione trasparente – bandi di gara – Avvisi –

Avvertenze:

non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dalla *lex specialis* di gara per la pubblicazione delle offerte telematiche sulla Piattaforma SINTEL, inviare una nuova offerta.



La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il Sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio del **Giorno: lunedì Data: 28/06/2022 Ore: 17:00:00**.

### **3. SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La seduta pubblica di gara si terrà il **Giorno: lunedì Data: 28/06/2022 Ore: 17:30:00** presso la sede della **Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita - Piazza G. Marconi n. 5 – 12020 Frassinò (CN)**.

In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera del Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017, n. 1007 (Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»), il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP.

Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. In assenza di tali titoli, la partecipazione è comunque ammessa in qualità di semplici uditori.

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Le buste telematiche “documentazione amministrativa” ed “offerta economica” resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal RUP, né dalla C.U.C. né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase (“amministrativa” – “economica”).

Il RUP, procederà accedendo alla Piattaforma SINTEL a verificare la tempestiva presentazione dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti secondo l'ordine di arrivo, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, D. Lgs. n. 50/2016, la C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, a mezzo PEC e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Indi il RUP dopo aver verificato la regolare presentazione delle buste telematiche, procederà a:

**a-** verificare la “documentazione amministrativa – busta telematica” prodotta dagli

offerenti e alle conseguenti determinazioni;

**b-** verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte riconducibili ad unico centro decisionale in base ad indici soggettivi e/od oggettivi legati da un nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza e alle conseguenti determinazioni (art. 80, comma 5, lett. m, D. Lgs. n. 50/2016);

**c-** verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), D. Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e i consorziati dalla gara. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), D. Lgs. n. 50/2016, si precisa infatti che, ai sensi dell’art.48, comma 7, ultimo periodo, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati indicati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

**d-** verificare l’insussistenza delle fattispecie di cui all’art.48, comma 7, primo periodo, D. Lgs. n. 50/2016;

**e-** verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, D. Lgs. n. 50/2016) e di ordine speciale (combinato disposto degli artt.83, comma 2, 84 e 216, comma 14, D. Lgs. n. 50/16) dei concorrenti **(i)** sulla base delle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale, **(ii)** sulla base delle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale avvalendosi ai sensi dell’art.85, D. Lgs. n. 50/16 del modello di formulario *allegato B “DGUE” (Documento di Gara Unico Europeo*, approvato con regolamento n. 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e adattato con circolare MIT n. 3 del 18.7.2016) - *file editabile*, come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e **(iii)** sulla base dei riscontri con le risultanze del “*Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, istituito presso l’Osservatorio ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, acquisendo d’ufficio, ai sensi dell’art.43, D.P.R. 445/2000 e dell’art.18, comma 2, legge 241/1990, le attestazioni rilasciate dalle SOA e le eventuali “annotazioni” (a mezzo del sistema AVCPASS in applicazione dell’art.216, comma 13, D. Lgs. n. 50/16);

**f-** nel caso di partecipazione di imprese di altri Paesi U.E.<sup>5</sup> non in possesso dell’attestazione SOA, le imprese devono produrre una dichiarazione sottoscritta con firma digitale – anche avvalendosi ai sensi dell’art.85, D. Lgs. n. 50/16 del modello di formulario *allegato B*

---

<sup>5</sup> Per imprese stabilite in Paesi extra-UE, la partecipazione è ammessa nel rispetto del “principio di reciprocità”.

Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia o U.E. e Paese extra-U.E., le autodichiarazioni richieste dalla legge di gara, vanno rese in forma giurata o, in subordine, solenne, innanzi alla competente autorità in base alla normativa del Paese extra-U.E. di stabilimento, con sottoscrizione legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge oppure, in alternativa, con apposizione di “postilla” ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961 e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge.

“DGUE” –file editabile – come prova documentale preliminare di possedere requisiti di ordine speciale equivalenti a quelli prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara (ai sensi del combinato disposto degli artt .49, D. Lgs. n. 50/2016 e 62, D.P.R. n. 207/10);

La Piattaforma elettronica di negoziazione tramite il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente infatti di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

La gestione telematica – secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa – *“permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte”* (TAR Veneto, sez. III, 13.03.2018, n. 307).

Una volta effettuato il controllo della “documentazione amministrativa” e proceduto all'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP procederà a redigere apposito verbale delle attività svolte. Il RUP adotterà i provvedimenti motivati che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara [determinazioni e pubblicazioni con le contestuali comunicazioni tramite PEC (o strumento analogo vigente negli altri Stati) ai concorrenti ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016].

L'art. 76, comma 2-bis citato asserisce:

*“Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”*

\* \* \*

Successivamente il RUP procederà sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste telematiche "offerta economica", alla lettura del "ribasso percentuale offerto" dagli offerenti ammessi e all'applicazione dell'art. 97, commi 2, 2 bis, 8 e sgg. del D. Lgs. n. 50/2016.

Indi il RUP stilerà la graduatoria provvisoria, fermo quanto previsto all'art. 95, comma 10, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 che asserisce:

*"Le stazioni appaltanti relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".*

e adotterà le determinazioni conseguenti e formulerà la proposta di aggiudicazione.

Successivamente la proposta di aggiudicazione sarà trasmessa dal RUP alla C.U.C., la quale potrà procedere all'aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale (cfr. art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016).

La C.U.C. provvederà a dare informazione ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite PEC (o strumento analogo vigente negli altri Stati).

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. n. 50/16, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo all'impresa aggiudicataria (cfr. combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 83, commi 7 e 8, 85, comma 5, 86, 87 del D. Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, a seguito della comprova dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass in applicazione della delibera AVCP n. 111 del 20.11.2012 e della delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, nonché in base alle autodichiarazioni e alle certificazioni prodotte in sede di gara e alle informazioni in possesso e/o acquisite dalla C.U.C., anche in relazione alle risultanze del Casellario Informatico dell'ANAC (art. 216, comma 10 del D. Lgs. n. n. 50/2016).

#### **4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – busta telematica**

Al primo *step* del percorso guidato "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la modalità di partecipazione rispondendo

all'apposito campo e inserire negli appositi campi della busta telematica "documentazione amministrativa" la documentazione di seguito elencata e secondo le modalità indicate:

**A. Istanza di ammissione alla gara.**

**L'istanza di ammissione alla gara** (da predisporre preferibilmente secondo *l'allegato C "Istanza di ammissione alla gara"* del presente disciplinare o secondo modello equivalente predisposto dal concorrente) con apposta marca da bollo di € 16,00= deve essere indirizzata alla C.U.C., **sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'offerente o da suo procuratore<sup>6</sup> o istitutore<sup>7</sup>**, e deve contenere il numero di telefono e l'indirizzo PEC (o strumento equivalente per imprese estere) dell'impresa offerente per le comunicazioni ai sensi degli artt. 29, 74, 76 e 79, D. Lgs. n. 50/16.

In caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016) *costituendo* l'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità e forme sopra indicate da tutti i membri del "gruppo".

In caso di "soggetto gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016) già *costituito* nelle forme di legge, l'istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. N. 445/00 da tutti i membri, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del "gruppo".

In allegato alla **istanza di ammissione alla gara** *sub* lett. **A.**, **il concorrente deve produrre:**

**B. dichiarazione** sottoscritta con firma digitale avvalendosi dell'*allegato B "DGUE"* (*Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16) sotto forma di *file editabile*<sup>8</sup> + **dichiarazione**

---

<sup>6</sup> Con in allegato copia (anche semplice) della procura generale o speciale.

<sup>7</sup> Con in allegato copia (anche semplice) della procura institoria.

<sup>8</sup> In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (*allegato E* alla presente **Lettera di invito**) gli offerenti per confermare la insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art.80, commi 1, 2, 3 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016, devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) *allegato B* alla presente **Lettera di invito** sotto forma di file editabile, fornendo ulteriori dichiarazioni/informazioni:

- compilando esclusivamente le parti di interesse [Parte II, Parte III, Parte IV (non occorre compilare le sezioni B e C), Parte VI],

- stampando il documento DGUE compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma digitale.

- inserendo il DGUE firmato digitalmente nella busta telematica "documentazione amministrativa".

Il DGUE va firmato digitalmente dal titolare, dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal/i socio/i e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali

**integrativa** sottoscritta con firma digitale circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/16, avvalendosi dell'*allegato D "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, D. Lgs. n. 50/2016"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che **non fa affidamento** ai sensi dell'art.89, D. Lgs. n. 50/2016 sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare e sottoscrivere digitalmente un **solo** DGUE.

L'operatore economico (ausiliato) che partecipa **per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità** di uno o più altri soggetti (ausiliari) deve assicurarsi che la C.U.C. riceva, insieme al proprio DGUE compilato e sottoscritto digitalmente, un DGUE distinto, compilato e sottoscritto digitalmente che riporti le informazioni pertinenti da parte di **ciascuno dei soggetti ausiliari interessati**.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016), comprese le imprese cooptate ex art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, dev'essere presentato per **ciascuno** degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto, compilato e sottoscritto digitalmente contenente le informazioni richieste dalle **Parti da II a VI (esclusa la Parte V)**.

Si precisa che in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) o c), D. Lgs. n. 50/2016, qualora il consorzio non provveda ad eseguire direttamente i lavori mediante la propria organizzazione d'impresa, esso deve produrre l'indicazione dei consorziati per i quali il

---

istitutori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], dai membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali istitutori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001 o comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si precisa altresì che le persone fisiche suddette (come definite dall'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016) dovranno dichiarare nel D.G.U.E., parte III, sezione C, anche la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui al punto 2.2 delle Linee guida ANAC n. 6 aggiornate con deliberazione n.1008 dell'11.10.2017.

In alternativa il DGUE va sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.p.r. n. 445/00, unicamente dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, ove questi sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi "antimafia" di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, citato d.lgs.), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella parte III, sezione sub D del modello di formulario per il DGUE, occorre far riferimento in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 alla platea dei soggetti-persone fisiche individuati alla presente nota, ferma in caso di aggiudicazione la verifica antimafia dei soggetti individuati dall'art. 85 d.lgs. 159/2011. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



consorzio concorre (elencare il nominativo dell'impresa consorziata o delle imprese consorziate indicate come future assegnatarie, *cfr. DGUE, Parte II*). Parimenti il consorzio deve assicurarsi che la C.U.C. riceva insieme al **proprio DGUE** compilato e sottoscritto digitalmente, **un distinto DGUE** compilato e sottoscritto digitalmente che riporti le informazioni pertinenti da parte di **ciascuno dei soggetti consorziati indicati**.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 l'esclusione di cui al comma 1 medesimo articolo va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare, delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), degli eventuali procuratori generali, dell'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale.

- del/i socio/i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in nome collettivo.

- dei soci accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in accomandita semplice.

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dei membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e delle persone fisiche munite di poteri di

rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza *ex lege* n. 231/2001 o comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sul profilo di committente, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata con puntuali precisazioni indicate nel DGUE, *cfr.* **parte III**, anche allegando eventuale documentazione probatoria; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato *ex art.2 c.p. (abolitio criminis)*, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione *ex artt.178 e 179 c.p.*, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, c.p., ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna *ex artt. 676 c.p.p e 445, comma 2 c.p.p, 167 c.p.*, ovvero in caso di revoca della condanna medesima *ex art. 673 c.p.p. (cfr. art.80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016)*.

Ognuna delle persone fisiche sopra indicate (*cfr.* art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016), deve sottoscrivere con firma digitale il DGUE, *cfr.* **parte VI** e la dichiarazione integrativa circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi dell'*allegato D "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, D. Lgs. n. 50/2016"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente), in conformità alle forme e modalità di cui agli artt. 38, 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000, **ferma la possibilità della sottoscrizione con firma digitale del DGUE e della dichiarazione integrativa** circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi dell'*allegato D "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, D. Lgs. n. 50/2016"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente), **da parte della sola persona fisica dichiarante** qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 (*cfr.* precedente nota 8 a piè di pagina circa la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi).



Anche per le ipotesi “antimafia” di cui all'art. 80, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011), rimane ferma la possibilità della sottoscrizione digitale dell'*allegato B* DGUE da parte della sola persona fisica dichiarante qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 (conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi).

**C. dichiarazione** sottoscritta con firma digitale circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 84 e 216, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 (attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per categoria e classifica adeguate ai lavori oggetto della procedura) avvalendosi dell'*allegato B* “DGUE”.<sup>9</sup>

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016), comprese le imprese cooptate ex art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, dev'essere presentato per **ciascuno** degli operatori economici compartecipanti un DGUE distinto, compilato e sottoscritto digitalmente e contenente le informazioni circa l'attestazione SOA richieste dalla **Parte II**, ferma la compilazione delle rimanenti **Parti**. Ai fini della qualificazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, D.P.R. N. 207/2010, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

**D. Dichiarazione a valenza negoziale** avvalendosi dell'*allegato F* “*Dichiarazioni amministrative e negoziali*” (o modello equivalente predisposto dall'offerente), sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'offerente o da suo procuratore<sup>10</sup> o institore<sup>11</sup>, attestante:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 50/2016<sup>12</sup>, qualora l'operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi

<sup>9</sup> In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 del 18.7.2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (*allegato E* alla presente **Lettera di invito**) gli offerenti per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 84 e 216, comma 14, d.lgs. 50/2016, devono avvalersi dell'*allegato B* DGUE sotto forma di *file editabile* da compilare e sottoscrivere con firma digitale. La dichiarazione inerente il possesso della attestazione SOA è compresa nella **Parte II**.

<sup>10</sup> Con in allegato copia (anche semplice) della procura generale o speciale.

<sup>11</sup> Con in allegato copia (anche semplice) della procura institoria.

<sup>12</sup> L'art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 asserisce:

“9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016;

b) l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, nella lettera di invito e nei documenti di gara anche con particolare riguardo a quanto previsto dalle seguenti clausole:

*“Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/16 sarà corrisposta la anticipazione del 20% sull'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP.*

*L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria ed assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.*

*La Committente corrisponde le rate di acconto e la rata di saldo, quest'ultima pari al 10% dell'importo contrattuale, nei termini sotto indicati.*

*Il D.L. adotta e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione lo stato di avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del SAL. Il RUP, previe le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, verifica DURC on line, verifica regolarità retributiva e correttezza e correntezza della effettuazione/versamento ritenute IRPEF lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento alla Committente per l'emissione dell'atto di liquidazione/mandato di pagamento e pagamento che devono avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del SAL, sempre che siano pervenute le fatture dell'Appaltatore. In base all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/16, il pagamento della rata di saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.*

*All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non*

---

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.”

*superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del certificato di regolare esecuzione, sempre che siano pervenute le fatture dell'Appaltatore.*

*L'Appaltatore, tenuto conto della specificità del finanziamento riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dalla Committente all'Ente finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile alla Committente. Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dalla Committente all'Ente finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. n. 231/02, a partire dal 120 giorno dalla data di adozione/ricevimento del SAL e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.*

*L'Appaltatore non potrà pretendere dalla Committente il pagamento della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal progetto esecutivo.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 e ss, del D. Lgs. n. 276/2003, l'Appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (con cadenza trimestrale) alla Committente specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del D.P.R. 445/2000 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, a comprova della regolarità retributiva e della correttezza/correntezza della effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andrà di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o da altro professionista abilitato ai sensi di legge.*

*L'Appaltatore non potrà pretendere dalla Committente il pagamento della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal CSA.*

*La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà secondo le modalità operative contenute nel CSA.*

*Trattandosi di appalto a corpo, l'importo dei lavori a corpo resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e alla qualità di detti lavori.*

*In punto di revisione prezzi si applica l'art. 106, D. Lgs. n. 50/16 qualora ne ricorrano i presupposti legali. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (vedasi art. 106, D. Lgs. n. 50/16).*

*La contabilizzazione del compenso a corpo degli oneri della sicurezza ex art.100 del D. Lgs. n. 81/08 (€ 16.000,00) avverrà in termini percentuali proporzionali agli stati avanzamenti lavori.”*

d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l'appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attività connesse all'oggetto dell'appalto, svolte dall'impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell'articolo 30, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: *“Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici”*;

e) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016;

f) di conoscere e accettare:

- i. tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, nella lettera di invito e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
- ii. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, avendone presa piena conoscenza;
- iii. di avere effettuato una verifica e di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta che sta per fare e l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;

g) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato

speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, negli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del D. Lgs. n. 50/2016, e 33 e sgg, del D.P.R. n. 207/2010 posto a base di gara e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- iv. avere esaminato il capitolato speciale d'appalto;
- v. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell'appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto;
- vi. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;
- vii. aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della quantità e qualità della prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;
- viii. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- ix. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;
- x. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- xi. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento all'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- xii. avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- xiii. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- xiv. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e

di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

xv. avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

xvi. aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 e All. XV, del D. Lgs. n. 81/2008;

h) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e che, prima della formulazione dell'offerta, è stato assolto l'obbligo di controllare le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità eventualmente ritenuti eccedenti o mancanti, e di aver altresì considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

i) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.P.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte del Comune di Venasca tramite bonifico;

j) di non aver concluso ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della C.U.C. e/o del Comune di Venasca che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della C.U.C. e/o del Comune di Venasca nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la C.U.C. e/o del Comune di Venasca; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

k) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni

vengono rese e per la stipula del contratto in caso di aggiudicazione;

l) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016), la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri compartecipanti; in caso di soggetto gruppo già costituito nelle forme di legge, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

#### **E. Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. n. 50/2016.**

In caso di consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b), c), D. Lgs. n. 50/2016, il consorzio qualora non provveda alla esecuzione dei lavori direttamente mediante la propria organizzazione di impresa, deve rendere specifica dichiarazione, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, contenente la indicazione dei nominativi della/e consorziata/e esecutrice/i. La predetta dichiarazione va resa mediante la compilazione dell'*allegato B "DGUE"*.

In caso di consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni *sub lett. B.*, vanno rese e prodotte anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori, mediante la compilazione del proprio *allegato B "DGUE"* sottoscritto con firma digitale<sup>13</sup>.

In caso di consorzio ex art. 45, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni *sub lett. B.* e le dichiarazioni *sub lett. C.* (attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata), vanno rese e prodotte anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori, mediante la compilazione del proprio *allegato B "DGUE"*<sup>14</sup> sottoscritto con firma digitale.

---

<sup>13</sup> Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 n. 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il DGUE va compilato e sottoscritto con firma digitale, separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel modello di formulario DGUE (*allegato B*) del consorzio, deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. b) candidati ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, e ciascuna consorziata indicata deve, a sua volta, compilare e sottoscrivere con firma digitale il proprio DGUE (*allegato B*).

<sup>14</sup> Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 n. 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il DGUE va compilato e sottoscritto, con firma digitale separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel modello di formulario DGUE (*allegato B*) del consorzio, deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. c) candidati ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, e ciascuna consorziata indicata deve, a sua volta, compilare e sottoscrivere con firma digitale il proprio DGUE (*allegato B*).



## **F. Cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria**

La cauzione provvisoria o la garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura sancita dall'art. 93<sup>15</sup> del D. Lgs. n. 50/2016 potrà essere prodotta, a beneficio del Comune allegando a Sistema all'interno della busta telematica busta "A – Documentazione amministrativa":

- copia analogica dell'originale analogico della garanzia fideiussoria autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- garanzia fideiussoria digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritta con firma digitale dal garante; la garanzia fideiussoria digitale potrà anche non risultare firmata digitalmente dal garante purché riporti al suo interno i dati di accesso al sito internet del garante per la verifica della validità della firma digitale del sottoscrittore;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005);
- copia su supporto analogico del documento informatico, conforme alle vigenti regole tecniche, se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (art. 23 comma 2 d.lgs. n. 82/2005);
- scansione della garanzia fideiussoria cartacea, firmata digitalmente dal garante.

I poteri di firma del garante dovranno essere attestati mediante autodichiarazione firmata digitalmente dal garante o mediante procura digitale, allegata a Sistema.

La garanzia fideiussoria, nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs. 50/16 e dello schema tipo 1.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante <sup>16</sup>, o dello schema tipo 1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da più garanti <sup>17</sup>, da prodursi per un importo complessivo pari ad € **4.250,00**

<sup>15</sup> Si riporta quanto disposto dall'art.93, comma 3, d.lgs. n.50/16:

*“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.”*

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 2 lett. q) del D.M. 19.01.2018 n. 31 per «Garante» si intende la Banca o Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art.1 del D.M. 19.01.2018 n. 31: *“1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere*



(1% dell'importo previsto dal bando, pari ad € 425.000,00). In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93: in particolare, deve prevedere espressamente *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante* e deve essere altresì corredata *dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.*

L'operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/16. *[N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o, in alternativa, dichiarazione resa ai sensi dell'art.47, dpr 445/00 sottoscritta con firma digitale dall'offerente, attestante il possesso di tale/i certificazione/i e/o della/e registrazione/i. Il possesso della certificazione del sistema gestione della qualità potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA con pieni effetti probatori].*

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/16) costituendi la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo di tutti i membri.

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/16) già costituiti nelle forme di legge la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del capogruppo (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16) o del soggetto costituito (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16).

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/16 (vedasi nota a piè di pagina n.20). Si precisa, a tal fine, che in caso di soggetto gruppo di tipo orizzontale, verticale, misto costituito o costituendo, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/16 solo nel caso in cui tutti i membri che lo costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti per ciascuna delle riduzioni invocate.

*[N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta da ciascun membro copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto ad usufruire del beneficio oppure, in alternativa, dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art. 47, dpr 445/00*

---

*rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore".*

sottoscritta con firma digitale da ciascun membro attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i. Il possesso della certificazione del sistema gestione della qualità potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA con pieni effetti probatori].

Al fine di poter agevolare il computo del beneficio per il concorrente singolo o gruppo delle sopradescritte riduzioni della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 co. 7 d.lgs. 50/16, vedasi l'allegato G "Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/16".

In alternativa la cauzione provvisoria potrà essere prodotta allegando a Sistema all'interno della busta telematica "A – Documentazione amministrativa" la documentazione attestante l'avvenuto deposito, nel rispetto dell'art.93 del d.lgs. 50/16 a beneficio del Comune: in numerario:

- con assegno circolare di importo pari ad € **4.250,00** non trasferibile intestato al Comune: copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/05; in tali ultimi casi la conformità del documento informatico all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/05); in alternativa: copia analogica dell'originale analogico dell'assegno circolare autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno in favore del Comune: copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/05; in tali ultimi casi la conformità del documento informatico all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/05); in alternativa: copia analogica dell'originale analogico del bonifico o del deposito in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tali casi dovrà, altresì, essere allegata ai sensi del comma 8 dell'art. 93, d.lgs. 50/16 una dichiarazione rilasciata esclusivamente da istituto bancario, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte

di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, con validità ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/16 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa "scheda tecnica". L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 [N.B.: in tale caso dovrà essere prodotta altresì copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione sottoscritta con firma digitale dell'offerente resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/00 attestante il possesso di tale/i certificazione e/o della/e registrazione/i, allegata a sistema].

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs.50/16) costituendi, la succitata dichiarazione rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzati a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del "soggetto gruppo" costituendo aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/16 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa "scheda tecnica", la quale dovrà riportare il nominativo di tutti i membri del "soggetto gruppo".

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16) già costituiti nelle forme di legge, la succitata dichiarazione, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del "soggetto gruppo" costituito aggiudicatario, una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/16 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico

19.01.2018 n. 31 ed alla relativa “scheda tecnica”, la quale dovrà riportare il nominativo del capogruppo (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16) o del soggetto costituito (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16).

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/16, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

#### **G. Comprova del pagamento del contributo all’ ANAC di € 35,00 - CIG: 9255954EDC.**

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione A.N.A.C. pari a € 35,00 (trentacinque/00), come stabilito in base alla Tabella dell’art. 2 co. 1 della Deliberazione dell’Autorità Nazionale anticorruzione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018. La documentazione attestante l’avvenuto versamento a favore dell’ANAC (*cfr. deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 e relative istruzioni in vigore dal 1.1.2015*) va inserita a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa” e verrà verificata dalla C.U.C. tramite il sistema AVCPASS.

Il pagamento della contribuzione da parte dei concorrenti dovrà avvenire con le modalità indicate nelle *istruzioni operative in vigore dal 1.1.2015* punto 4.2 (operatori economici italiani), punto 4.3 (operatori economici stranieri), pubblicate sul portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

Si comunica che in data 7 novembre 2019 è stato pubblicato sul sito internet ANAC il seguente avviso: *“Dall’11 novembre 2019 l’importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato tramite la piattaforma digitale pagoPA. L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.” I servizi saranno disponibili on line nella sezione omonima del portale a partire dall’11 novembre 2019”.*

In caso di “soggetto gruppo” (intendendo per tale i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016) *costituendo o costituito* il versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei membri.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la C.U.C. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la C.U.C. esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **H. PASSOE**

I concorrenti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, ai sensi della delibera AVCP n. 111 del 20.11.2012 e delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, accedendo all’apposito *link* AVCpass sul portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il documento PASSOE e inserire a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa” il documento PASSOE sottoscritto con firma digitale attestante che l’offerente può essere verificato dalla C.U.C. tramite AVCpass ai sensi delle succitate delibere e dell’art.81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora l’offerente non inserisca a Sistema nell’apposito campo il documento PASSOE

nella busta telematica “documentazione amministrativa” non sarà escluso. Tuttavia l’offerente, fermo l’obbligo di registrazione al sistema AVCPass, ai sensi della delibera AVCP n. 111 del 20.11.2012 e delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla C.U.C. tramite la messaggistica del Portale, a trasmettere entro il predetto termine perentorio pena l’esclusione - tramite la messaggistica del Portale - il documento PASSOE sottoscritto con firma digitale alla C.U.C. stessa.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell’aggiudicatario avverrà pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, e attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass/correlate delibere applicative ANAC, reso disponibile dall’ANAC e nel rispetto del principio della “libertà delle forme” in punto di idonei mezzi di prova dei requisiti<sup>18</sup>.

Nel caso di “soggetto gruppo” il PASSOE deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i membri secondo le indicazioni dell’ANAC. Si rinvia anche alla sezione [www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.../FAQ/.../FaqAvcpass](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.../FAQ/.../FaqAvcpass).<sup>19</sup>

## **I. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE IN CASO DI IMPRESA COOPTATA E DI “SOGGETTO GRUPPO”**

Vedasi i sotto punti **I.1., I.2., I.3., I.4., I.5., I.6., I.7., I.8., I.9.:**

**I.1. In caso di eventuale cooptazione di impresa** (c.d. “impresa minore” o “impresa cooptata”)<sup>20</sup> ex art.92, comma 5, D.P.R. 207/2010 da parte dell’offerente singolo o “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016) in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* di gara, va prodotta specifica dichiarazione sottoscritta digitalmente ex D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o institore o procuratore dell’offerente singolo o “gruppo” e dell’impresa

---

<sup>18</sup> Si richiama l’art.86, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 che dispone:

*“Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.”*

<sup>19</sup> “FAQ N.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante? Sì, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato [digitalmente, ndr] congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.”

“FAQ N.9 In qualità di mandante/associata/consorziate è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione Appaltante? No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.”

<sup>20</sup> Si riporta la FAQ 15 dell’ANAC:

“In caso di ricorso all’istituto della cooptazione (art. 92, comma 5, D.P.R. 207 del 2010) l’impresa cooptata deve comparire nel PassOE per la verifica dei requisiti di sua spettanza? Ai soli fini della creazione del PassOE, l’impresa cooptata deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come “Mandante in RTT”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTT”.



cooptata, attestante tale fattispecie<sup>21</sup>, e attestante anche la percentuale massima dei lavori da affidarsi alla impresa cooptata (max 20%). Tale dichiarazione va inserita nella busta telematica “documentazione amministrativa”.

In ragione del ruolo secondario che la impresa cooptata assume ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, la garanzia fideiussoria non deve riportare il nominativo dell’eventuale impresa cooptata né quest’ultima può acquisire o dichiarare alcuna quota di partecipazione all’appalto. Si precisa tuttavia che la dichiarazione avvalendosi *dell’allegato B DGUE* (*Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016) + la dichiarazione integrativa attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016 richieste dalla *lex specialis* di gara vanno rese e sottoscritte digitalmente anche dall’eventuale impresa cooptata in qualità di mandante (cfr. F.A.Q. n. 15 in tema di AVCPASS pubblicate sul sito internet di ANAC e riportata in nota a piè di pagina n. 32). Si precisa che la succitata dichiarazione integrativa va resa avvalendosi dell’*allegato D “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, D Lgs. n.50/2016”* (o modello equivalente predisposto dall’offerente).

L’offerta economica non va necessariamente firmata digitalmente anche dall’eventuale impresa cooptata, in ragione del ruolo secondario assunto.

**I.2.** Per i “soggetti gruppo” (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016) *costituendi*: dichiarazione debitamente sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante di ciascun membro, attestante:

1. che trattasi di “soggetto gruppo” di *tipo orizzontale* (vedasi art. 216, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 e art.92, comma 2 D.P.R. n. 207/10<sup>22</sup>) con indicazione dei ruoli ricoperti dalle varie imprese in rapporto alla categoria SOA e all’importo dei lavori indicati nell’avviso di manifestazione di interesse e lettera di invito + - nel caso di cui alla lett. d) - ruolo ricoperto da eventuali imprese cooptate;

---

<sup>21</sup> In caso di “gruppo” costituendo tale dichiarazione va resa e sottoscritta da tutti i membri + impresa cooptata; in caso di “gruppo” costituito tale dichiarazione va resa e sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo + impresa cooptata.

<sup>22</sup> Art.92, comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. asserisce:

“Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, [rectius: ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ndr] di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorzata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorzio. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”



2. la *quota di partecipazione* al “soggetto gruppo” e la *quota di partecipazione* all’esecuzione dei lavori di ciascuna impresa componente il “soggetto gruppo”, escluse - nel caso di cui alla lett. d)- eventuali imprese cooptate.

Si precisa che l’impresa capogruppo (nel caso di soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016) o l’impresa leader (nel caso di soggetti ex art. 45, comma 2, lett. e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016) in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (vedasi art. 83, comma 8, terzo periodo, D. Lgs. n. 50/2016).

Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016 *già costituiti*: la predetta dichiarazione *sub* punto I.2. *sub* punti 1. e 2., nelle forme e modalità sopra indicate, va resa dal legale rappresentante del “gruppo”. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa”.

**I.3.** Per i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 *non ancora costituiti*, dichiarazione sottoscritta con firma digitale da tutti i membri attestante “*l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti*”. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016 *non ancora costituiti*, dichiarazione sottoscritta con firma digitale da tutti i membri attestante “*l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori costituiranno nelle forme di legge il consorzio occasionale o “l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete” o il GEIE, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori*”. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 *già costituiti*, atto costitutivo del raggruppamento con procura speciale conferita al legale rappresentante della capogruppo redatti nelle forme di legge (vedasi art. 48, commi 12 e 13, D. Lgs. n. 50/2016). Tale atto costitutivo anche in copia semplice va inserito a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016 *già costituiti*, atto costitutivo del “soggetto gruppo” redatto nelle forme di legge. Tale atto costitutivo anche

in copia semplice va inserito a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "documentazione amministrativa".

**I.4.** Per i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), D. Lgs. n. 50/2016 *non ancora costituiti*, dichiarazione sottoscritta con firma digitale da tutti i membri di osservanza dell'art. 48, comma 9, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 attestante che: *"E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta"*. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "documentazione amministrativa".

Per i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), D. Lgs. n. 50/2016 *già costituiti*: la suddetta dichiarazione sottoscritta con firma digitale va resa dal legale rappresentante del "gruppo". Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "documentazione amministrativa".

**I.5.** In caso di "soggetto gruppo" ex art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 *costituendo*:

- la capogruppo deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. A., B., C., D.**
- ciascuna mandante deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. A., B., C., D.**
- le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. **4. sub lett. F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate, con l'indicazione dei nominativi di tutti i membri del "soggetto gruppo".
- la contribuzione all'ANAC di cui al par. **4. sub lett. G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- il documento PASSOE di cui al par. **4. sub lett. H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "documentazione amministrativa".

**I.6.** In caso di “soggetto gruppo” ex art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 *già costituito*:

- la capogruppo deve produrre le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. A., B., C., D.**
- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. A., B., C.**
- le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. **4. sub lett. F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- la contribuzione all'ANAC di cui al par. **4. sub lett. G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- il documento PASSOE di cui al par. **4. sub lett. H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica “documentazione amministrativa”.

**I.7.** I consorzi ordinari, le “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete” e i GEIE ex art. 45, comma 2, lett. e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016 (impresa leader + altre imprese mandanti consorziate/ aderenti al contratto di rete/aderenti al contratto di GEIE) *costituendi* sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese ex art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 (ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 48, D. Lgs. n. 50/2016).

**I.8.** In caso di consorzi ordinari, “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete” e GEIE ex art. 45, comma 2, lett. e), f), g), D. Lgs. n. 50/2016 (impresa leader + altre imprese mandanti consorziate/ aderenti al contratto di rete/aderenti al contratto di GEIE) *già costituiti nelle forme di legge*:

- il “soggetto gruppo” già costituito deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. A., B.**
- la impresa leader deve produrre le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. B., C.**
- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. B., C.**
- la dichiarazione di cui al par. **4. sub lett. D.** deve essere prodotta dal “soggetto gruppo” costituito.
- le dichiarazioni di cui al par. **4. sub lett. E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati

nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi impresa leader o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.

- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. **4. sub lett. F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- la contribuzione all'ANAC di cui al par. **4. sub lett. G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- il documento PASSOE di cui al par. **4. sub lett. H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "documentazione amministrativa".

**I.9.** In caso di "soggetto gruppo" *costituendo o costituito*: per quanto concerne la ricognizione dei luoghi vale quanto indicato al successivo par. **6. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI.**

## **5. AVVALIMENTO**

AmMESSO l'avvalimento nel rispetto dell'art. 89, D. Lgs. n. 50/2016.

In base alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n.3 in caso di avvalimento l'offerente indica (Parte II, Sezione C dell'*allegato B DGUE*) la denominazione dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga ex art. 1334 c.c. verso l'offerente e verso il Comune di Venasca a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ausiliato. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente ausiliato e inserita a Sistema nella busta telematica "documentazione amministrativa".

L'offerente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'indicazione dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, D. Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento rese mediante la compilazione e sottoscrizione con firma digitale da parte della impresa ausiliaria di un *allegato B DGUE* distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV (esclusa la Sezione B e C) e dalla Parte VI + dichiarazione integrativa dell'impresa ausiliaria sottoscritta digitalmente circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3,

4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi dell'*allegato D modello "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, D. Lgs. n. 50/2016"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, la C.U.C. ai sensi dell'art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 esclude l'offerente ed escute la garanzia provvisoria.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la C.U.C. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, a mezzo della messaggistica del Portale, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento (10 gg naturali e consecutivi), decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre a mezzo della messaggistica del Portale secondo le forme e modalità succitate, i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e dell'ausiliario subentrante, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

L'offerente allega, altresì, inserendolo a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "documentazione amministrativa", il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (cfr. art. 89, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 88, D.P.R. 207/2010).<sup>23</sup>

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, (i) la mancata produzione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Venasca, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie

---

<sup>23</sup> Nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione **in modo specifico di risorse determinate (beni giuridici ex art. 810 c.c.)**; onde è imposto alle parti di indicare [nel contratto di avvalimento, ndr] con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 28.02.2018 n. 1216).

di cui è carente il concorrente e/o (ii) la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che siano preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

\* \* \*

## 6. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

Il concorrente ai sensi dell'art. 79, comma 2, D. Lgs. n. 50/16 dovrà espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, pena l'inammissibilità dell'offerta.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare le ragioni che rendono indispensabile il sopralluogo; quest'ultimo infatti ha (i) carattere di adempimento strumentale atto a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e (ii) un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei luoghi (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Dal ricevimento di ogni richiesta di ricognizione, la C.U.C. calendarizzerà la ricognizione e la presa visione stessa entro i successivi max tre giorni lavorativi.

La richiesta di ricognizione luoghi va inviata attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel e dovrà espressamente indicare il seguente oggetto: "**Realizzazione di un polo polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e del distretto sanitario – realizzazione caserma dei Vigili del Fuoco volontari – RICHIESTA DI SOPRALLUOGO**" e riportare il n. di telefono/cellulare e il nominativo della persona di riferimento.

Si precisa che la ricognizione luoghi deve essere effettuata dal concorrente a mezzo del *legale rappresentante o direttore tecnico* o a mezzo di *persona appositamente delegata* dal

legale rappresentante per iscritto<sup>24</sup>.

In caso di “soggetto gruppo”:

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, non ancora costituiti, il sopralluogo e la presa visione può essere effettuato da tutti gli operatori economici raggruppandi, o facenti parte del GEIE costituendo, o aggregandi in rete o consorziandi, a mezzo del rispettivo *legale rappresentante o direttore tecnico* o a *persona appositamente delegata*. In alternativa il sopralluogo e la presa visione deve essere effettuato dal *legale rappresentante* o dal *direttore tecnico* o da *persona appositamente delegata* da uno degli operatori economici raggruppandi, o facenti parte del GEIE costituendo, o aggregandi in rete o consorziandi, purché detto operatore economico sia a sua volta munito delle deleghe di tutti i componenti del costituendo “soggetto gruppo” pena l’inammissibilità dell’offerta.

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti nelle forme di legge, il sopralluogo e la presa visione può essere effettuato da tutti gli operatori economici raggruppati, o facenti parte del GEIE costituito, o aggregati in rete o consorziati, a mezzo del rispettivo *legale rappresentante o direttore tecnico* o a *persona appositamente delegata*. In alternativa il sopralluogo e la presa visione deve essere effettuato dal *legale rappresentante* o dal *direttore tecnico* o da *persona appositamente delegata* per iscritto dal capogruppo o dal GEIE o dalla aggregazione in rete o dal consorzio pena l’inammissibilità dell’offerta.

In caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/16 la ricognizione va effettuata dal consorzio o da una consorziata designata alla esecuzione dei lavori pena l’inammissibilità dell’offerta.

Ai sensi degli artt. 43, D.P.R. n. 445/2000 e 18, comma 2, della legge n. 241/90 la certificazione originale degli adempimenti predetti (*allegato H: Modello ricognizione luoghi*), sottoscritta in calce dalla C.U.C. e per ricezione da chi effettua la ricognizione a nome e per conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso la C.U.C. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.

Si precisa che non occorrerà inserire a Sistema SINTEL nella busta telematica “documentazione amministrativa” alcuna copia della certificazione degli adempimenti suddetti in quanto la certificazione risulta già agli atti della C.U.C..

(N.B. Per la ricognizione dei luoghi - obbligatoria, pena l’inammissibilità dell’offerta - non viene posto un termine ultimo temporale entro il quale effettuarla, fatto salvo l’onere del concorrente di concordare con la C.U.C. il sopralluogo in tempo utile per la presentazione

---

<sup>24</sup> La delega dovrà risultare da semplice atto scritto, sottoscritto dal delegante con allegata copia semplice di un documento di identità del delegante.



dell'offerta).

\* \* \*

Terminata la fase amministrativa della procedura, il concorrente dovrà completare la busta telematica “offerta economica”.

## **7. OFFERTA ECONOMICA – busta telematica**

Successivamente nel percorso guidato “Invia offerta” il concorrente deve inserire nel campo della busta telematica “offerta economica” la documentazione costituente l’offerta economica, allegando a Portale:

- l'*allegato I “offerta economica”* (o modello equivalente predisposto dall’offerente) con apposta marca da bollo di € 16,00- contenente le indicazioni *sub lett. a) - b) – c)*:

**a) il ribasso unico percentuale**, espresso in cifre e in lettere, applicato all’importo dei lavori a corpo a base di gara soggetto a ribasso: **€ 409.000,00** (€ 425.000,00 - € 16.000,00 per oneri di sicurezza ex art. 100 e all. XV - punto 4.1.4, D. Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso).

**b) la indicazione in euro**, espressa in cifre e in lettere - quale componente economica [compresa nell’importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] - **dei presunti costi stimati della sicurezza c.d. “propri” o “aziendali”** (diversi da quelli già computati ex art. 100 D. Lgs. n. 81/2008 dalla C.U.C. in misura pari a complessivi € 5.400,79) che l’offerente dovrà sostenere per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016)<sup>25</sup>.

**c) la indicazione in euro**, espressa in cifre ed in lettere - quale componente economica [compresa nell’importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] - **dei presunti costi stimati per la manodopera** che l’offerente dovrà sostenere per garantire tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016)<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> L’articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., infatti, dispone:

*“10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”*

<sup>26</sup> L’articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., infatti, dispone:

*“10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”*

Qualora nell'offerta *sub* lett. **a)** e/o **b)** e/o **c)** vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

In caso di discordanza tra importo a video come imposto dalla procedura telematica<sup>27</sup> e quanto indicato nell'allegato I "offerta economica" sarà ritenuto valido esclusivamente quanto indicato nell'allegato I "offerta economica".

In caso di concorrente singolo, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta con firma digitale. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito* nelle forme di legge, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del "soggetto gruppo". Si precisa che in caso di offerta economica sottoscritta con firma digitale da procuratore o institore, deve essere allegata a Sistema la relativa procura generale o speciale o institoria (anche in copia semplice) se non già allegata a Sistema nella busta "documentazione amministrativa".

La mancata indicazione di quanto richiesto alle lettere **a)** e/o **b)** e/o **c)** e/o la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica secondo le modalità sopra indicate (inserita nella busta telematica "offerta economica") comporterà l'esclusione dell'offerta.

Non saranno ammesse offerte condizionate, plurime. Non saranno ammesse altresì offerte economiche alla pari o in aumento rispetto alla base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, purché congrua, conveniente e idonea.

\* \* \*

Alla "Firma Digitale del documento" del percorso "Invia offerta", l'offerente deve:

- scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento di offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a Sistema,
- sottoscrivere il predetto Documento di offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato A "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL" - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata a Sistema secondo le modalità sopra indicate).

---

<sup>27</sup> Allo *Step* previsto dalla procedura informatica inserire per esigenze di procedura informatica nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale di ribasso, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%")

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato *allegato A “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”*.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere rinominato dopo essere stato firmato ed essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’offerente per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.<sup>28</sup>

In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, i documenti generati da apposita funzionalità della Piattaforma SINTEL dovranno essere firmati con firma digitale da tutti i membri. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito* nelle forme di legge, i documenti generati da apposita funzionalità della Piattaforma SINTEL dovranno essere firmati con firma digitale dal legale rappresentante del “soggetto gruppo”.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo *step* successivo “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “Invia offerta”.

#### ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo *step* del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “Documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta telematica amministrativa e busta telematica economica) entro e non oltre il termine perentorio di pubblicazione delle offerte sulla piattaforma SINTEL prevista dalla *lex specialis* di gara.

\* \* \*

### III. PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI

---

<sup>28</sup> In sostanza all’atto dell’invio della risposta on line, il sistema informatico chiederà al concorrente di generare, attraverso apposita funzionalità del Portale, i pdf della Offerta Economica, che l’offerente dovrà:

1. salvare sul proprio computer senza modificare il nome dei file generati dalla Piattaforma SINTEL
2. firmare digitalmente i file precedentemente salvati sul proprio computer
3. ricaricare i file firmati digitalmente nell’apposito campo in Piattaforma.

## IV.E INFORMAZIONI ULTERIORI

1. La C.U.C. applica l'art.77 bis, D.P.R. n. 445/2000.
  2. Motivazione della mancata suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016): la realizzazione delle opere oggetto di intervento non risulta tecnicamente frazionabile in lotti funzionali o prestazionali distinti, in quanto l'opera esplica *ex se* una autonoma funzione tecnica e/o economica solo nella sua interezza anche alla luce dell'unitario finanziamento regionale.
  3. La C.U.C. alla conclusione delle operazioni di gara, procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. Indi la C.U.C. o il Comune di Venasca ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 procederà a verificare in capo all'aggiudicatario definitivo l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS ai fini dell'adozione della aggiudicazione definitiva efficace.
  4. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link AVCPASS sul Portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nel rispetto delle istruzioni ivi contenute e produrre nella busta telematica "documentazione amministrativa" il documento PASSOE debitamente sottoscritto con firma digitale dall'offerente.
- Nel caso dei requisiti di ordine generale qualora non sia prodotta la documentazione probatoria o non siano confermate in capo all'aggiudicatario definitivo le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza e giudiziarie, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.
5. Imprese stabilite in altri Paesi<sup>29</sup>: verifica requisiti di ordine speciale [imprese U.E. ed

---

<sup>29</sup> Si riportano le FAQ 17 e 18 dell'ANAC:

"17. L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi *on line* dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici?

SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/\\_RegistrazioneProfilazioneU](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU)"

"18. Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE? L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it) i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza."

extra U.E. non attestate SOA] e verifica requisiti di ordine generale: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese U.E. o extra U.E. non in possesso della attestazione SOA, sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS<sup>30</sup> l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi della *lex specialis* di gara, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento, nel rispetto del “principio di reciprocità”<sup>31</sup> e della “libertà delle forme”, idonea documentazione probatoria di possesso dei *requisiti equivalenti* ai *requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto* ai sensi dell'art. 62 D.P.R. n. 207/2010, in rapporto alla categoria e classifica relative alle lavorazioni e all'importo indicato nell'avviso di manifestazione di interesse e nella lettera di invito che si intendono assumere (art.92, D.P.R. n. 207/2010), nonché idonea documentazione probatoria di possesso dei requisiti di ordine generale, accompagnate da traduzione in lingua italiana asseverata nelle forme di legge.

**6.** Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia/Paese extra-U.E. o U.E./Paese extra-U.E., nel rispetto del “principio di reciprocità” e della “libertà delle forme”, i documenti probatori da prodursi devono essere legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, oppure recare l'apposta “postilla” ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961, accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata nelle forme di legge.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di legge del Paese di stabilimento, accompagnata da traduzione in lingua italiana asseverata nelle forme di legge.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento extra U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di legge del Paese di stabilimento, legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, o recare l'apposta “postilla” ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961, accompagnata da traduzione in lingua italiana asseverata nelle forme di legge.

Si precisa che per le imprese stabilite in Paesi U.E. ed extra-UE la traduzione in lingua italiana asseverata nelle forme di legge delle dichiarazioni, dei certificati e dei documenti, è richiesta limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori.

Si precisa che:

---

<sup>30</sup> Si riporta la FAQ D.8 dell'ANAC:

D.8 Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici esteri tramite AVCPass?

SI. Le stazioni appaltanti devono verificare in ogni caso il possesso dei requisiti tramite AVCPass, salvo il caso in cui gli operatori economici esteri siano legittimamente sprovvisti e non intendano dotarsi di PEC e firma digitale.

<sup>31</sup> Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE.

- nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E., non attestate SOA), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario definitivo le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza e giudiziarie, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

- nel caso dei requisiti di ordine generale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E., non attestate SOA), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario definitivo le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza e giudiziarie, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

7. Si precisa che, nell'ambito delle disposizioni della *lex specialis* di gara, vi è un rapporto di prevalenza gerarchica fra **Lettera di invito** e capitolato speciale di appalto-parte normativa, anche alla luce delle differenti funzioni assolte dai predetti atti di gara, con prevalenza della **Lettera di invito**. Parimenti vi è un rapporto di prevalenza gerarchica fra le clausole dello schema di contratto di appalto e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto-parte normativa, con prevalenza dello schema di contratto di appalto.

8. La presente **Lettera di invito** chiarisce e integra l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato secondo le modalità di cui alle linee guida ANAC n. 4.

9. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, avvengono tramite il Sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nel canale "Comunicazioni procedura" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla Piattaforma SINTEL. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica certificata dichiarata dall'operatore economico al momento della registrazione alla Piattaforma, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'allegato A "Modalità tecniche di utilizzo di SINTEL" o allo strumento analogo dichiarato dai concorrenti di altri Paesi. La C.U.C. non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni da parte della C.U.C. aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute pubbliche e le comunicazioni inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sul profilo di committenza attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla Piattaforma SINTEL, nella interfaccia "Dettaglio" della procedura. L'operatore economico è tenuto pertanto a verificare costantemente e tenere sotto controllo

la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno della Piattaforma SINTEL.

Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal Sistema telematico non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul Sistema la presenza di comunicazioni.

Ai sensi dell’art. 76, commi 2 bis e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2 bis e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

La C.U.C. invia le comunicazioni di cui all’art. 76, del D. Lgs. n. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o allo strumento analogo indicato nel solo caso di partecipazione di operatori esteri.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla C.U.C.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati o consorziati o ausiliari.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate indicate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente ausiliato (concorrente) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**10.** Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione definitiva non efficace;



- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

- ai pareri legali acquisiti dalla C.U.C. per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e il differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**11.** Il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 21 novembre 2018, ha deliberato il seguente chiarimento:

*«Si segnala che è stato abrogato l'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (ai sensi dell'art. 8, comma 10 del D. Lgs. n. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto».*

**12.** La C.U.C. si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

**13.** Previa adeguata motivazione la C.U.C. si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la manifestazione di interesse e/o la Lettera di invito, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.

**14.** La C.U.C. si riserva facoltà previa adeguata motivazione di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (vedasi art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016).

**15.** Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi

sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. La documentazione di gara non sarà restituita.

**16.** I requisiti di ordine generale dei concorrenti in punto di ordine pubblico economico (art. 80, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 50/2016) e la stipulazione del contratto di appalto sono assoggettati alla disciplina della normativa antimafia e ai relativi adempimenti (insussistenza di cause ostative ai sensi dell'antimafia ex D. Lgs. n. 159/2011 e verifiche tramite sistema WHITE LIST o AVCPASS o SICEANT).

**17.** I documenti di gara e il progetto esecutivo validato dal RUP del Comune di Venasca in data 26/05/2022 e approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Venasca sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma SINTEL e sul profilo di committenza:

- della C.U.C. <http://www.unionevallevaraita.it> – amministrazione trasparente – bandi gara e contratti – avvisi;
- del Comune di Venasca <http://www.comune.venasca.cn.it> – aree tematiche - amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – avvisi relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici –

**18.** Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla C.U.C. per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Le richieste di chiarimenti dovranno **pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno: data: 24/06/2022.**

Non saranno fornite risposte alle richieste pervenute successivamente al termine indicato. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara (anche in via di autotutela, o a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, qualora emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti di lavori pubblici), o le risposte alle suddette richieste di informazioni sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale interfaccia, monitorandone costantemente l'eventuale aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite - attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” - **entro e non oltre il 25/06/2022, mediante pubblicazione** sulla Piattaforma in forma anonima. Dette risposte, pertanto, saranno visibili, oltre che ai concorrenti che hanno formulato le richieste, anche

agli altri concorrenti.

**19.** Si precisa che la C.U.C. non fornirà chiarimenti telefonici.

**20.** Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato al Comune di Venasca ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, il Comune di Venasca non abbia proceduto alla stipula del contratto, sempreché il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 gg (termine dilatorio di *stand still*) dall'ultima comunicazione inviata a mezzo PEC (o mediante strumento analogo per i concorrenti stabiliti in altri Paesi privi della PEC) ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt.32, comma 9, 76, comma 5, d.lgs.50/2016 o prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'art.32, comma 11, citato D. Lgs. n. a seguito di eventuale notifica di ricorso giurisdizionale. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune di Venasca, sciogliersi da ogni impegno. La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il predetto termine sia decorso per cause imputabili esclusivamente al concorrente stesso.

**21.** Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Comune di Venasca non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale del Comune di Venasca, fermi restando - come sopra cennato - gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex D. Lgs. n. 159/2011.

**22.** Successivamente all'aggiudicazione definitiva efficace il Comune di Venasca procederà a richiedere via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese, privo della PEC) all'aggiudicatario la produzione (i) della cauzione definitiva ai sensi dell'art.103, D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto-parte normativa e nello "Schema di contratto", e (ii) della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Venasca nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della richiesta via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese, privo della PEC). Per quanto concerne la garanzia fideiussoria ex art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di

firma. Per quanto concerne la fideiussione a garanzia dell'anticipazione ex art. 35, comma 18 D. Lgs. n. 50/2016 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La polizza assicurativa c.a.r./r.c.t. ex art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 e la polizza r.c.o., nel rispetto delle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto-parte normativa, dovranno essere prodotte dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di consegna anticipata dei lavori ex artt. 32, commi 8 e 13, D. Lgs. n. 50/2016 per ragioni di somma urgenza e a valle della aggiudicazione definitiva efficace, il Comune di Venasca procederà a richiedere all'aggiudicatario le succitate polizze assicurative che dovranno essere prodotte almeno 5 giorni prima della consegna dei lavori.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di appalto entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese, privo della PEC) della convocazione del Comune di Venasca per la sottoscrizione del contratto. La forma e modalità della stipulazione del contratto è disciplinata dall'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 110, D. Lgs. n. 50/2016.

**23.** Si precisa quanto previsto dal parere del 27 luglio 2010, reso a seguito di istanza formulata dall'ANCE, mediante il quale l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha fornito la propria interpretazione in merito alla disposizione di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008, chiarendo agli operatori del settore alcuni dubbi interpretativi nascenti dall'imprecisione del dettato normativo, interpretazione alla quale aderisce il Comune di Venasca. La disposizione, infatti, contiene la definizione di "impresa affidataria" come *"l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"*. A tale definizione generale il decreto legislativo 106 del 2009 ha aggiunto un ulteriore paragrafo relativo ai consorzi del seguente tenore: *"Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione"*. Dall'impostazione dei compiti relativi alla sicurezza nel cantiere, può desumersi che il ruolo spettante all'impresa affidataria abbia un carattere di generale

coordinamento e supervisione rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono agli altri soggetti operanti in cantiere, in modo da garantirne il rispetto, l'uniformità e la complessiva coerenza. Ciò premesso, la questione oggetto della richiesta all'Autorità riguardava la necessità di individuare quale fosse l'impresa affidataria ai fini degli obblighi sulla sicurezza, a seconda delle varie tipologie di soggetti che, nell'ambito dei lavori pubblici, possono rendersi affidatarie del contratto di appalto.

Infatti, dall'esame dell'art. 89, comma 1, lettera i), possono desumersi tre criteri direttivi:

- a) in linea generale, l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare del contratto di appalto;
- b) nel caso di “consorzio tra imprese”, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, il ruolo di impresa affidataria è separato dalla titolarità del contratto ed è attribuito all'impresa assegnataria dei lavori, qualora ve ne sia una soltanto;
- c) nel caso di cui alla lettera b), qualora vi siano più imprese assegnatarie dei lavori, deve essere individuata un'unica impresa affidataria, indicata come tale nell'atto di assegnazione dei lavori, previa accettazione da parte della stessa.

Pertanto il riferimento ai consorzi di imprese deve interpretarsi come estensione della relativa disciplina ai consorzi stabili, consorzi di imprese artigiane, consorzi di cooperative di produzione/lavoro e consorzi ordinari, nonché alle associazioni temporanee di imprese. Alla luce dei criteri sopra visti, deve dunque ritenersi che, per il consorzio stabile, consorzio di imprese artigiane, consorzio di cooperative di produzione/lavoro, il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza spetti all'impresa consorziata indicata in sede di gara come esecutrice e, qualora ne siano indicate più d'una, il ruolo spetta a quella liberamente individuata dal consorzio e che accetti detto incarico. Laddove il consorzio esegua i lavori in proprio, si applica la regola generale secondo la quale è impresa affidataria il soggetto titolare del contratto e dunque il consorzio stesso. Quanto all'associazione temporanea di imprese, l'applicazione dei medesimi criteri deve condurre a ritenere che il ruolo di impresa affidataria debba essere assunto dall'impresa mandataria. Per quanto concerne i consorzi ordinari, non sussiste un vero e proprio rapporto di mandato tra le consorziate e pertanto l'individuazione dell'impresa affidataria deve essere rimessa essenzialmente alla determinazione del consorzio stesso. Il momento in cui individuare l'impresa affidataria deve essere collocato in un momento successivo all'aggiudicazione dei lavori e dunque alla stipula del contratto di appalto, mediante apposita comunicazione alla Stazione Appaltante. Il riferimento al momento della stipula del contratto va inteso nel senso che detta comunicazione debba essere effettuata comunque in tempo utile per consentire alla Stazione Appaltante di verificare l'idoneità tecnico-professionale richiesta all'impresa

affidataria per l'espletamento delle relative funzioni. Pertanto possono riassumersi le seguenti conclusioni:

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" di cui all'art. 89 comprende consorzi stabili, consorzi artigiani, consorzi cooperative produzione/lavoro, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
- 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
- 3) l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria;
- 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla C.U.C..

**24.** L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori nel rispetto e in applicazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 30, comma 3 e 50, D. Lgs. n. 50/2016 (contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 15 giugno 2015 n. 81) (vedasi articoli del Capitolato Speciale d'Appalto-parte normativa, dello "Schema di contratto"; vedasi altresì l'allegato L "Nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro").

**25.** Tutte le spese di contratto, bolli, accessorie sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per il Comune di Venasca in forma di scrittura privata, registrato in caso d'uso: costo presunto complessivo max € 5.000,00.

**26.** Si precisa che le dichiarazioni rese dai concorrenti e richieste dalla *lex specialis* di gara vanno sottoscritte dall'offerente con firma digitale, senza allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore.

**27.** I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del reg. UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara oggetto della presente procedura. Il Titolare del trattamento è la C.U.C., come meglio identificata in epigrafe, che si potrà contattare ai recapiti indicati. I dati sono trattati dal Titolare, dai suoi incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel procedimento, per finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la C.U.C. si avvarrà come responsabili del trattamento e potranno inoltre essere comunicati a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara nonché ai soggetti che vi abbiano

interesse ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. n. 50/2016, della legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006, oltre che a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per tutta la durata dell'appalto.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura di gara; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura, ovvero determinerà la esclusione dalla procedura di gara ovvero ancora la decadenza dell'aggiudicazione.

**28.** E' esclusa la competenza arbitrale e qualsivoglia compromesso.

**29.** L'opera è finanziata in parte con fondi propri e in parte con fondi PNRR – MINISTERO - REGIONE PIEMONTE.

**30.** RUP ex art. 31, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: arch. MOI Giuseppe.

Distinti saluti.

## **Il Responsabile Unico del Procedimento**

MOI Giuseppe

*(documento firmato digitalmente)*

### **Allegati:**

- |             |  |
|-------------|--|
| allegato A  | “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL”   |
| allegato B  | DGUE - file editabile  |
| allegato C  | “Istanza di ammissione alla gara”  |
| allegato D  | “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, D. Lgs. n. 50/2016”  |
| allegato E  | “Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” |
| allegato F  | “Dichiarazioni amministrative e negoziali”   |
| allegato G  | “Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, D. Lgs. n. 50/2016”  |
| allegato H: | “Modello ricognizione luoghi”  |
| allegato I  | “Offerta economica”  |
| allegato L  | “Nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro”   |